



00101-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Matilde Cammino - Presidente

Sent. n. sez. 2849

Alfredo Mantovano

UP - 16/12/2020

Piero Messini D'Agostini

R.G.N. 31244/2019

Vittorio Pazienza - Relatore

Marco Maria Monaco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 28/02/2019 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Letta la memoria di replica presentata dal difensore del (omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/02/2019, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 18/06/2012, dal G.u.p. del Tribunale di Catania, con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di riciclaggio e guida senza patente, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica.

In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il (omissis) dal capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il (omissis) , a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore. Si deduce che, mentre la notifica all'imputato era andata a buon fine, quella al difensore - eseguita tramite pec - non aveva avuto esito (mancata consegna) essendo la casella di posta elettronica certificata non più attiva a causa del decesso del difensore, avvenuto in data 22/02/2013.

3. Con requisitoria trasmessa il 27/11/2020, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il buon esito della notifica al (omissis) dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

4. Con memoria trasmessa in data 09/12/2020, il difensore replica alle considerazioni del P.G., sottolineando l'irrilevanza del buon esito della notifica all'imputato, inidonea a sanare la nullità derivante dall'omessa notifica al difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'esame degli allegati al ricorso e del fascicolo processuale - al quale questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della tipologia di censura prospettata - ha infatti confermato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.

Dalla documentazione acquisita, emerge in particolare: che la notifica del decreto di citazione in appello (per l'udienza 28/02/2019) all'avv. (omissis) (omissis) , difensore di fiducia del (omissis) - che in tale qualità aveva presentato appello avverso la sentenza di condanna in primo grado - fu tentata a mezzo pec in data 03/01/2019; che il tentativo di notifica ebbe esito negativo ("mancata consegna"); che il predetto difensore è deceduto in data 22/02/2013; che nonostante l'esito negativo della notifica, la Corte d'Appello di Catania ha proceduto, all'udienza del 28/02/2019, in assenza del (omissis) (regolarmente citato) nominando a quest'ultimo un difensore di ufficio, senza peraltro dare atto dell'omessa notifica né, tanto meno, del decesso dell'avv. (omissis) (nel verbale si legge, accanto al nome del difensore, la sola sigla "a", indicativa evidentemente della mancata comparizione del legale); che nella stessa udienza del 28/02/2019 è stata emessa la sentenza di conferma della condanna in primo grado, oggetto dell'odierna impugnazione.

3. Risulta evidente, alla luce di quanto fin qui esposto, la nullità assoluta verificatasi nel giudizio di appello, conseguente alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio determinata dal decesso del difensore di fiducia prima del tentativo di notifica, e dalla mancata comunicazione di tale evento (o

comunque dell'esito negativo del tentativo di notifica) al difensore nominato in udienza: nullità che non può all'evidenza ritenersi sanata, come invece prospettato dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, facendo leva sull'esito positivo della notifica del decreto all'imputato non comparso.

Quanto fin qui esposto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania per l'ulteriore corso.

Così deciso il 16 dicembre 2020

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza



Il Presidente
Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 04 GEN 2021
Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Massimo PASSERINI

